



**Il Tribunale di Udine - Seconda Sezione Civile**

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dr. Alessandra Botton Grisselli   Presidente  
dr. Gianfranco Pellizzoni       Giudice  
dr. Mimma Grisafi               Giudice Rel.  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento per l'omologa del concordato preventivo di:

**SEPA in liquidazione**, in persona del liquidatore,

premessi che

con ricorso ex art. 160 l.f. depositato in data 10/9/2012 la  
liquidazione, con sede legale in  
persona del liquidatore dott. \_\_\_\_\_, richiedeva l'apertura della procedura  
di concordato preventivo;

con la domanda la ricorrente proponeva ai creditori un concordato preventivo  
liquidatorio con cessione di tutti i suoi beni, per un valore di realizzo stimato in euro  
5.882.453,33, derivante per la maggior parte dalle offerte di acquisto irrevocabili fatte  
pervenire dalle società \_\_\_\_\_ spa, \_\_\_\_\_ Srl, \_\_\_\_\_ spa e \_\_\_\_\_ srl,  
a fronte di passività complessive pari ad euro 19.216.411,88, sulla base di un piano  
che, senza formazione di classi, prevedeva: A) il pagamento integrale delle spese di  
procedura e dei crediti privilegiati; B) il pagamento integrale del creditore ipotecario  
di primo grado Banca \_\_\_\_\_ spa ed il pagamento parziale  
dell'ipotecario di secondo grado \_\_\_\_\_ spa nella misura del 19,44%,  
ossia nei limiti del valore dei beni "incapienti" e comunque in misura non inferiore a  
quella realizzabile dai creditori ipotecari dalla liquidazione dell'immobile avuto  
riguardo alle condizioni di mercato; C) crediti chirografari, incluso il credito ipotecario  
per il quale la proposta non prevede il pagamento integrale, nella percentuale del

*crisi 1002/13  
Rep 676/13*



*caus. f.  
4 art. 1  
28 FEB 2013  
spa in  
in l. conc.  
Grisafi*

*W*

*oggetto  
della  
di quale  
concordato  
preventivo*

12,19% con pagamento dei creditori privilegiati nel termine del 30/9/2013 e dei crediti chirografari nel termine previsto del 30/6/2014;

il Tribunale apriva la procedura concordataria con decreto depositato in data 2/10/12 nominando quale G.D. la dott.ssa Mimma Grisafi e Commissario Giudiziale l'avv.

nella relazione commissariale ex art. 172 l.f. il Commissario indicava come probabile percentuale di pagamento dei creditori chirografari una percentuale inferiore a quella indicata dal proponente (9,422% anziché 12,19%) di soddisfazione dei creditori chirografari ma concludeva per la fattibilità e per la convenienza della proposta per i creditori, considerando la valutazione delle attività mobiliari ed immobiliari della società effettuata dai periti nominati in confronto con le offerte irrevocabili di acquisto relative alla totalità dei cespiti materiali e alla principale partecipazione societaria detenuta dalla

la proposta, messa in votazione all'adunanza dei creditori, nei venti giorni successivi ossia entro il termine di cui all'art. 178 l.f. veniva approvata dal 59,87% dei crediti, raggiungendo così la maggioranza prevista dall'art. 177 l.f.;

fissata con decreto dell'11/12/12 l'udienza 18/1/13 per l' omologa, il debitore si costituiva ne dieci giorni prima dell'udienza, insistendo per la stessa e nello stesso termine il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 180 l.f. in cui confermava il giudizio di fattibilità della proposta concordataria della ricorrente,

il creditore \_\_\_\_\_ spa, e per essa il  
capogruppo del "Gruppo bancario

mandatario/procuratore della prima, interveniva nel giudizio depositando dieci giorni prima dell'udienza una memoria in opposizione alla omologazione di concordato preventivo in cui, premesso di non aver prestato il proprio consenso a favore della proposta concordataria, motivava il proprio dissenso alla omologazione del concordato assumendo la "non fattibilità" della domanda per i seguenti motivi: 1) la proposta di concordato non teneva conto dell'indennità mensile per ritardata restituzione dell'immobile (occupato da un terzo non autorizzato), maturata a partire

dal 10/9/12 (data di presentazione della domanda di concordato), da pagarsi in prededuzione, somma pari ad almeno 125.000,00 oltre accessori per il solo periodo settembre 2012/gennaio 2013; 2) la proposta concordataria non aveva esplicitato in che modo il credito chirografario della Banca di euro 3.866.486,97, (di cui euro 223.979,76 per canoni scaduti alla data di risoluzione, oltre canoni a scadere ed accessori) andava ridotto a seguito della riallocazione del bene (che poteva avvenire solo una volta che l'immobile sarebbe stato restituito dal terzo)

il Tribunale, all'esito della udienza, concedeva alle parti termine per il deposito di memoria (gg 15 più gg 16) e si riservava di decidere alla scadenza;

ritenuto preliminarmente che i voti "contrari" pervenuti nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale d'adunanza, secondo un'interpretazione maggioritaria che si condivide, in quanto rispettosa del dato normativo, non sono ammissibili, o meglio, non debbono essere presi in considerazione quali "dissenzienti" nel giudizio di omologazione, per l'espresso disposto dell'art. 178 IV comma 1<sup>o</sup> (applicabile "ratione temporis") il quale fa preciso riferimento solo alle "adesioni" che pervengono nei 20 giorni successivi alla chiusura dell'adunanza;

ritenuto che tale conclusione non pare lesiva del diritto del creditore di non accettare la proposta per la ovvia considerazione che, nei 20 giorni successivi all'adunanza, anche il "non voto" (ossia l'astensione) è a ben vedere una presa di posizione contraria alla proposta che non contribuisce alla formazione della maggioranza e che consente in ogni caso al creditore l'opposizione nel giudizio di omologazione quale terzo "interessato" (ved. anche Cass. 13284/12). L'esigenza di esprimere in modo palese un voto "dissenziante", nel sistema delineato con il D.lgs 12/9/2007 n.169, può avere l'unico fine di ottenere, quale creditore dissenziente di classe dissenziente, l'effettuazione da parte del Tribunale del c.d. cram down ( i.e. valutazione di convenienza della proposta) ma, da un lato, il presente concordato non prevede la formazione di classi, sicchè non vi è nel caso in esame in capo alla creditrice opponente alcun interesse tutelabile sotto tale profilo, e dall'altro, proprio

detta possibilità (per così dire "aggiuntiva" per il creditore dissenziente) conferma la volontà del legislatore che il dissenziente che intende promuovere detta verifica debba esprimere il dissenso in adunanza, nel contraddittorio incrociato delle parti;

ritenuto, alla luce di queste considerazioni, che l'intervento della Banca quale mandataria/procuratrice della Banca

deve essere inteso quale mera opposizione di "terzo interessato", senza possibilità di sollecitare il citato "cram down", ossia l'esame della convenienza della proposta, mentre può porre in discussione la "fattibilità" della proposta;

rilevato che, ciò premesso, le ragioni di opposizione della Banca spa non paiono comunque ostative all'omologa del concordato. L'opponente invero, si è limitato a dedurre questioni che riguardano il merito di un preteso credito che, in caso di mancato accordo, dovranno trovare soluzione in sede giudiziale, e non ineriscono né alla regolarità del procedimento, né all'ammissione del creditore al voto, né - anche per la loro natura e ridotta incidenza - alla manifesta inadeguatezza o impossibilità giuridica di realizzazione del piano (ved. Cass. Ss.UU. 23/1/2013 n.1521); come riferisce al riguardo il Commissario, il piano prevede risorse sufficienti a fronteggiare il preteso credito in prededuzione per l'occupazione dell'immobile, in considerazione sia delle disponibilità dei fondi costituiti per rischi ed imprevisti e per costi della società in liquidazione, sia di quelle che sicuramente deriveranno, in forza delle stesse pattuizioni di contratto (art.15 delle condizioni), dalla riduzione del credito chirografario della concedente per effetto della riallocazione del bene;

rilevato per il resto che, sempre come riferisce il commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 e nel parere motivato depositato entro il termine stabilito dall'art. 180, comma 2, L. fall., il piano predisposto dalla società ricorrente appare non solo rispettoso delle ragioni dei creditori e concretamente realizzabile, ma appare altresì "conveniente" ed auspicabile rispetto a diverse soluzioni concorsuali, stante la presenza di diverse proposte irrevocabili di acquisto, per la difficile realizzabilità nella presente congiuntura economica dei complessi immobiliari e dei beni facenti capo alla società debitrice, difficoltà che comporterebbe in caso di fallimento, una molto probabile consistente riduzione dell'attivo;

-rilevato che nel caso in esame l'esecuzione del concordato comporta, essenzialmente, da un lato, attività di recupero di crediti, dall'altro la vendita del magazzino attraverso il contratto estimatorio, nonché le cessioni del compendio mobiliare e immobiliare e delle partecipazioni societarie per le quali (ad eccezione della quota di partecipazione nella società srl) esistono offerte irrevocabili di acquisto, con impegno delle società proponenti a stipulare i contratti di compravendita; tutte le vendite e le cessioni dovranno avvenire, così come proposto dalla ricorrente, a mezzo di procedure competitive secondo le modalità indicate in dispositivo;

-rilevato che prevedendo la proposta concordataria la cessione dei beni aziendali ai creditori, trova applicazione dell'art. 182 l.f., per il quale «se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere la liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione».

-rilevato che il Liquidatore, il quale è chiamato a svolgere la propria attività secondo le direttive fissate dal Tribunale e sotto il controllo del Giudice delegato, del Commissario Giudiziale e del Comitato dei creditori, a seguito della recente decisione della Suprema Corte (cass. n. 1237 del 18/01/2013, non può più essere nominato nella medesima persona del già nominato Commissario Giudiziale, in considerazione della potenziale situazione di conflitto di interessi tra la funzione gestoria e quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, della legge fall.,

-ritenuto che per quel che concerne il Comitato dei creditori la nomina dei suoi componenti appare opportuno riservare la nomina al Giudice delegato, sulla base delle disponibilità che il Commissario liquidatore avrà cura di raccogliere, scegliendo in modo che la nomina sia il più possibile espressione della intera classe creditoria. Si ritiene opportuno pertanto disporre che tra i componenti vi sia un creditore privilegiato, un rappresentante dei fornitori e un rappresentante del ceto bancario. I membri del Comitato dei creditori, appositamente convocati dal Commissario

liquidatore entro dieci giorni dalla omologazione del concordato, provvederà poi a nominare a maggioranza il proprio Presidente;

-rilevato che la proposta, che come detto configura indiscutibilmente una *cessio bonorum*, ha avuto l'approvazione dei creditori e, dunque, il Tribunale deve limitarsi ad indicare le modalità esecutive che la rendano concretamente attuabile e, nel contempo, tutelino l'interesse dei creditori che alla proposta hanno prestato il proprio consenso.

Le spese del presente giudizio di omologazione, stante la soccombenza del creditore opponente, liquidate come in dispositivo a favore della società debitrice proponente, vengono poste a carico della Banca *s.p.a.*

**P. Q. M.**

Il Tribunale, visto l'art. 182 l.f., così provvede:

**OMOLOGA**

il concordato preventivo proposto dalla società *s.p.a.* in liquidazione con sede in

respinge l'opposizione proposta e per l'effetto condanna la Banca *s.p.a.* al pagamento delle spese del giudizio a favore della società proponente liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre IVA e CNA;

**NOMINA**

liquidatore la dott.ssa *di Udine*

con l'incarico di vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi oggetto della proposta concordataria e con l'obbligo di rispettare, nel procedere alla liquidazione, anche alle istruzioni di cui al presente decreto;

**CONFERMA**

quale Giudice Delegato la dott.ssa Mimma Grisafi

**RISERVA**

la designazione dei membri del comitato dei creditori al Giudice Delegato sulla base delle disponibilità che il Commissario liquidatore raccoglierà tra le categorie di creditori come indicati nella parte motiva

**DISPONE LE SEGUENTI MODALITA' DI LIQUIDAZIONE:**

-- il liquidatore, entro venti giorni dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività e all'inventario nonché, entro i successivi venti giorni, sentito il debitore, provvederà alla redazione di un programma di liquidazione, secondo le indicazioni contenute negli artt. 105 a 108-ter L.F. nelle parti compatibili con la procedura di concordato e con la relativa proposta, ossia prevedendo procedure competitive di scelta dell'acquirente sulla base dei valori determinati dagli stimatori nominati in corso di procedura, in caso di mancanza di offerte irrevocabili e, per i beni per i quali vi è offerta irrevocabile, sulla base invece dei valori delle offerte stesse di acquisto (società <sup>spa,</sup> <sup>sul suo nome</sup> ~~parere~~ <sup>srl,</sup> <sup>pa,</sup> <sup>sul suo nome</sup> ~~parere~~ <sup>srl e</sup> <sup>spa</sup>); programma da sottoporre al ~~parere~~ <sup>sul suo nome</sup> del Comitato dei Creditori ed al visto del Giudice Delegato. Ogni modifica del programma di liquidazione dovrà essere sottoposta al ~~parere~~ <sup>sul suo nome</sup> del comitato dei creditori ed al visto del Giudice Delegato;

--il liquidatore provvederà quindi alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni, nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione, secondo il detto programma di liquidazione;

- il liquidatore, in ogni caso, per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici, acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;

Inoltre il liquidatore:

a) comunicherà entro il 30/6/2013 il suo indirizzo PEC a tutti i creditori richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi avvisandoli che, se non provvederanno a tale indicazione, a partire dal 31/10/2013 tutte le comunicazioni ad essi destinate si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi

b) verserà le somme ricavate dall'attività di liquidazione su un conto corrente da accendere presso primario istituto bancario intestato alla procedura concorsuale, dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo

A.P.  
A.P.  
m

o

trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al Commissario Giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;

- c) predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria unitamente alla documentazione bancaria e da comunicare al legale rappresentante della debitrice, al Commissario Giudiziale ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;
- d) provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo piani di riparto da predisporre nel rispetto dell'ordine di soddisfacimento dei creditori secondo le legittime cause di prelazione, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità in essere, da sottoporre al preventivo parere del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice;
- e) effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione;
- f) registrerà ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Comitato dei creditori;
- g) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori;
- h) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente.

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.




Dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto sia pubblicato ed affisso a norma dell'art. 17 comma 2, L. F. e comunicato alla debitrice, al Commissario giudiziale, al Commissario Liquidatore che provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 22/2/13.


Il Presidente

Dott. Alessandra Bottan Griselli




Il Giudice est.

Dott. Mimma Grisafi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ANGELA D'ANIELLO



Depositato in Cancelleria

28 FEB. 2013

oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ANGELA D'ANIELLO



Di conferire la modifica con sostituzione  
delle parole "parere" con le parole  
"conferenza"

2028/2/13

Il Giudice

